

Codice DB1504

D.D. 15 novembre 2011, n. 638

POR FSE 2007/2013 - Asse II. Indizione di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; servizi complementari al contratto Rep. n. 15841 del 21.12.2010.

Vista la D.G.R. n. 91-10410 del 22.12.2008, modificata con DD.G.R. nn. 54-11882 del 28.07.2009 e 7-490 del 4.08.2010, di approvazione dell'atto di indirizzo contenente gli obiettivi programmatici e il riparto delle risorse da trasferire alle Province ed altresì le risorse finalizzate ad attività che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, per l'attuazione degli interventi per il funzionamento e qualità del sistema regionale dei servizi per il lavoro e per il supporto alle Province per lo svolgimento dei compiti afferenti alle politiche del lavoro, previsti dal POR 2007/2013;

premesso che, il suddetto atto di indirizzo stabilisce, tra l'altro, che la Regione organizzi azioni di accompagnamento per favorire la qualificazione del sistema regionale dei servizi al lavoro nonché accompagnamento per lo sviluppo di progetti sperimentali, rivolti prioritariamente a soggetti deboli;

vista la determinazione n. 510 del 2.10.2009 di indizione di gara per il servizio di accompagnamento alla Regione e alle Province per la sistematizzazione e lo sviluppo del sistema dei controlli delle politiche del lavoro e la qualificazione dei servizi al lavoro, con la quale è stato approvato il Capitolato Speciale d'Appalto e si è stabilito che all'affidamento del servizio si procedesse mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo il criterio di cui all'art. 83 del medesimo decreto;

vista la successiva determinazione n. 651 del 17.11.2009 di sostituzione del Capitolato Speciale d'Appalto, di cui sopra, così come risulta dall'allegato A) quale parte integrante del medesimo provvedimento;

vista la determinazione del Dirigente del Settore Attività Negoziale e Contrattuale n. 1445 del 14.12.2009 con la quale si è proceduto all'approvazione del bando e del relativo disciplinare di gara riguardante la procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., avente ad oggetto il servizio di accompagnamento alla Regione e alle Province per la sistematizzazione e lo sviluppo del sistema dei controlli delle politiche del lavoro e la qualificazione dei servizi al lavoro;

considerato che, con determinazione n. 1066 del 26.10.2010 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio è stato affidato, a seguito di espletamento di gara ad evidenza pubblica, il servizio sopraccitato all'A.T.I. composta da Pricewaterhousecoopers Advisory S.p.A. (mandataria), con (omissis) e sede in Milano, Via Monte Rosa n. 91, e Poliedra Progetti Integrati S.p.A (mandante) con (omissis) e sede in Torino, Corso Unione Sovietica, 612/3/E, per l'importo pari ad euro 532.752,00 oltre IVA per euro 106.550,40 e così per complessivi euro 639.302,40 (attività II.5 del POR FSE 2007/2013, categoria di spesa 65);

dato atto che l'incarico sopraccitato è stato formalizzato con contratto Rep. n. 15841 del 21.12.2010 che definisce termini e modalità di espletamento del servizio;

vista la determinazione n. 589 del 24.10.2011 della Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro di integrazione degli impegni assunti relativi, tra gli altri, all'affidamento sopraccitato, per un importo pari a euro 3.191,61 su capitoli vari del Bilancio regionale, al fine di adeguare la

copertura finanziaria alle nuove regole introdotte dalla Legge n.148/2011, che prevede l'applicazione dell'aliquota I.V.A. al 21%;

dato atto che il servizio in oggetto ha preso avvio alla firma del contratto, avvenuta in data 21.12.2010, e si è svolto regolarmente secondo il programma previsto e, pertanto, sono state regolarmente liquidate dalla Regione Piemonte le fatturazioni finora emesse;

considerato che in attuazione di quanto previsto all'art. 21 della L.R. 34/2008, la Regione Piemonte sta procedendo:

- alla definizione di standard di servizio e all'adozione di indicatori per il monitoraggio e la verifica delle prestazioni erogate dai servizi competenti coinvolti;

- all'istituzione di un elenco di soggetti accreditati a realizzare politiche attive del lavoro nel rispetto degli standard regionali, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche;

e che, a seguito dell'approvazione dei pertinenti provvedimenti amministrativi di attuazione, sarà avviata una prima fase di attuazione del sistema al fine di testare la regolamentazione definita e sperimentare modalità di finanziamento delle attività, di raccordo tra pubblico e privato, nonché di monitoraggio, controllo e valutazione;

considerato altresì che parallelamente la Regione Piemonte intende mettere a sistema modalità e strumenti per rendere efficiente ed efficace il monitoraggio finanziario e fisico-tecnico degli interventi realizzati in attuazione dei diversi Atti di indirizzo regionali in materia di politiche del lavoro, nonché per acquisire elementi utili alla valutazione dei risultati delle politiche stesse;

ritenuto opportuno, in tale contesto e in considerazione della complessità dei temi trattati e dal loro grado di novità e sperimentalità, reperire un servizio in grado di supportare la Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro nello svolgimento delle attività di propria competenza, e in particolare riguardante le seguenti attività:

- supporto alla gestione dell'elenco dei soggetti accreditati a realizzare politiche attive del lavoro, nel rispetto degli standard regionali, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, ivi compresa l'organizzazione delle verifiche aventi ad oggetto il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni previste, discendenti dall'accREDITAMENTO regionale riconosciuto;

- supporto alla definizione delle procedure di selezione e affidamento dei servizi al lavoro;

- supporto al monitoraggio rispetto alle modalità di raccordo e collaborazione tra i soggetti che operano nel sistema;

- supporto alla messa a regime di modalità e strumenti per il monitoraggio finanziario e fisico-tecnico degli interventi realizzati in attuazione dei diversi Atti di indirizzo regionali in materia di politiche del lavoro, nonché per l'acquisizione di elementi utili alla valutazione dei risultati delle politiche stesse;

considerato che tali attività si configurano come aggiuntive e integrative rispetto a quanto realizzato da Agenzia Piemonte Lavoro in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 34/2008;

visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

visto il il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

valutata l'opportunità di procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., invitando lo stesso operatore economico, affidatario del contratto iniziale Rep. n.15841 del 21.12.2010, a presentare un'offerta per la realizzazione di servizi complementari non compresi nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione del servizio oggetto del contratto iniziale Rep. n. 15841 del 21.12.2010, ricorrendo tutti i presupposti di legge per l'applicazione di detto istituto, nello specifico:

- la richiesta di offerta è rivolta all'operatore economico che presta il servizio oggetto del contratto iniziale Rep. n. 15841 del 21.12.2010;

- i servizi non sono compresi nel progetto iniziale nè nel contratto iniziale e la necessità di essi è sorta a seguito di una circostanza imprevista, ravvisabile nelle mutate condizioni di contesto dovute alla profonda crisi finanziaria ed economica che, dagli ultimi mesi del 2008, sta scompaginando profondamente gli assetti delle politiche per il lavoro. La situazione attuale vede, infatti, da una parte la crisi della finanza pubblica e la riduzione della disponibilità di risorse e dall'altra un vertiginoso aumento della platea dei soggetti che necessitano di essere presi in carico dai servizi al lavoro, soggetti che sono spesso portatori di esigenze differenziate che richiedono interventi tempestivi e personalizzati. Tutto ciò rende quanto mai necessario un ripensamento complessivo del sistema dei servizi al lavoro volto a potenziarne l'efficienza e l'efficacia e in particolare a:

- o incrementare dal punto di vista quantitativo l'offerta di prestazioni verso le persone e le imprese, migliorando l'accessibilità e la fruibilità dei servizi, con prestazioni ordinarie garantite da tutti i punti della rete e prestazioni dipendenti dalla programmazione regionale e dalle risorse disponibili;

- o innalzare la qualità dei servizi di politica attiva del lavoro, migliorando la performance di tutti gli attori coinvolti, valorizzando le vocazioni di ciascuno, in un'ottica di complementarità tra sistema pubblico e privato;

- i servizi complementari richiesti non possono essere separati sotto il profilo tecnico dal contratto iniziale senza recare gravi inconvenienti all'Amministrazione, in quanto le azioni previste, ancorché diverse, risultano essere fortemente connesse a quelle realizzate nell'ambito del contratto iniziale Rep. n. 15841 del 21.12.2010; l'elemento che accomuna i due interventi è, infatti, l'obiettivo generale perseguito, che è quello di favorire la qualificazione dei servizi al lavoro e dotare l'Amministrazione di strumenti per il governo del sistema e, in particolare, per misurare e rendere riconoscibile le proprie azioni, gli effetti prodotti e, in ultima analisi, il valore generato per la comunità di riferimento, nonché per migliorare le politiche e gli interventi pubblici attuati;

- il valore complessivo stimato per servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale.

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n. 165/2001;

visto il D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;

vista la L.R. n. 7/2001;

vista la L.R. n. 23/2008;

vista la L.R. 26/2010;

determina

Di indire la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per l'affidamento di un servizio per l'accompagnamento all'implementazione del sistema di accreditamento dei servizi al lavoro in attuazione dell'art. 21 della L.R. 34/2008 e per il monitoraggio degli interventi di politica del lavoro - servizio complementare al contratto rep. n. 15841 del 21.12.2010, ricorrendo tutti i presupposti di legge per l'applicazione di detto istituto e nello specifico:

- la richiesta di offerta è rivolta all'operatore economico che presta il servizio oggetto del contratto iniziale Rep. n. 15841 del 21.12.2010;

- i servizi non sono compresi nel progetto iniziale nè nel contratto iniziale e la necessità di essi è sorta a seguito di una circostanza imprevista, ravvisabile nelle mutate condizioni di contesto dovute alla profonda crisi finanziaria ed economica che, dagli ultimi mesi del 2008, sta scompaginando profondamente gli assetti delle politiche per il lavoro. La situazione attuale vede, infatti, da una parte la crisi della finanza pubblica e la riduzione della disponibilità di risorse e dall'altra un vertiginoso aumento della platea dei soggetti che necessitano di essere presi in carico dai servizi al lavoro, soggetti che sono spesso portatori di esigenze differenziate che richiedono interventi tempestivi e personalizzati. Tutto ciò rende quanto mai necessario un ripensamento complessivo del sistema dei servizi al lavoro volto a potenziarne l'efficienza e l'efficacia e in particolare a:

- o incrementare dal punto di vista quantitativo l'offerta di prestazioni verso le persone e le imprese, migliorando l'accessibilità e la fruibilità dei servizi, con prestazioni ordinarie garantite da tutti i punti della rete e prestazioni dipendenti dalla programmazione regionale e dalle risorse disponibili;

- o innalzare la qualità dei servizi di politica attiva del lavoro, migliorando la performance di tutti gli attori coinvolti, valorizzando le vocazioni di ciascuno, in un'ottica di complementarità tra sistema pubblico e privato;

- i servizi complementari richiesti non possono essere separati sotto il profilo tecnico dal contratto iniziale senza recare gravi inconvenienti all'Amministrazione, in quanto le azioni previste, ancorché diverse, risultano essere fortemente connesse a quelle realizzate nell'ambito del contratto iniziale Rep. n. 15841 del 21.12.2010; l'elemento che accomuna i due interventi è, infatti, l'obiettivo generale perseguito, che è quello di favorire la qualificazione dei servizi al lavoro e dotare l'Amministrazione di strumenti per il governo del sistema e, in particolare, per misurare e rendere riconoscibile le proprie azioni, gli effetti prodotti e, in ultima analisi, il valore generato per la comunità di riferimento, nonché per migliorare le politiche e gli interventi pubblici attuati;

- il valore complessivo stimato per servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale.

Di stabilire che il servizio sopra indicato riguardi le seguenti attività:

- supporto alla gestione dell'elenco dei soggetti accreditati a realizzare politiche attive del lavoro, nel rispetto degli standard regionali, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, ivi compresa l'organizzazione delle verifiche aventi ad oggetto il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni previste, discendenti dall'accREDITAMENTO regionale riconosciuto;

- supporto alla definizione delle procedure di selezione e affidamento dei servizi al lavoro;

- supporto al monitoraggio rispetto alle modalità di raccordo e collaborazione tra i soggetti che operano nel sistema;

- supporto alla messa a regime di modalità e strumenti per il monitoraggio finanziario e fisico-tecnico degli interventi realizzati in attuazione dei diversi Atti di indirizzo regionali in materia di politiche del lavoro, nonché per l'acquisizione di elementi utili alla valutazione dei risultati delle politiche stesse.

Di dare atto che tali attività si configurano come aggiuntive e integrative rispetto a quanto realizzato da Agenzia Piemonte Lavoro in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 34/2008.

Di approvare, ai sensi dell'art. 279 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il progetto relativo al servizio sopra indicato, allegato alla presente come parte integrante (All. A), contenente:

- a) la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio;
- b) indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c) il calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b);
- d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio
- e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- f) lo schema di Contratto.

Di invitare la società "PricewaterhouseCoopers Advisory" S.r.l. in proprio e in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con "Poliedra Progetti Integrati S.p.A.", affidatario del contratto iniziale Rep. n. 15841 del 21.12.2010, a presentare la propria migliore offerta relativamente al servizio sopra indicato, per il quale è stato stimato un valore pari a € 191.500,00 oltre IVA (€ 231.715,00 I.V.A. compresa)

Di approvare lo schema di lettera di invito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., allegata alla presente come parte integrante (ALL. B), contenente le indicazioni per la presentazione delle offerte;

Di dare atto, altresì, che la copertura finanziaria per la realizzazione di suddetto intervento, per un importo complessivo di € 231.940,00, di cui:

- euro 231.715,00 (191.500,00 oltre IVA): importo previsto per l'affidamento del servizio;
- euro 225,00: importo per la contribuzione a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture secondo quanto previsto dalla Deliberazione del 3 novembre 2010 - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2011 (resa esecutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 2010 –in vigore dal 1° gennaio 2011);

Di dare atto che la spesa derivante dall'assunzione del presente provvedimento, prevista in euro 231.940,00 o.f.c., troverà copertura finanziaria nel limite delle risorse del POR FSE 2007-2013, previste con D.G.R. 91-10410 del 22 dicembre 2008, modificata dalla D.G.R. n. 54-11882 del 28.07.2009 e n. 7-490 del 4.08.2010, sui capitoli 138932, 138987 e 137551 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2011.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore
Paola Casagrande

Allegato

PROGETTO DI SERVIZIO

ai sensi dell'art. 279 del D.P.R. 207/2010

per l'accompagnamento all'implementazione del sistema di accreditamento dei servizi al lavoro in attuazione dell'art. 21 della L.R. 34/2008 e per il monitoraggio degli interventi di politica del lavoro - servizio complementare al contratto rep. n. 15841 del 21.12.2010

a) Relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio

In attuazione di quanto previsto all'art. 21 della L.R. 34/2008, la Regione Piemonte ha avviato un processo di specificazione delle funzioni e delle attività dei servizi competenti al fine di assicurare maggiore efficacia all'incontro domanda/offerta di lavoro, con particolare attenzione alle azioni rivolte a soggetti svantaggiati.

In particolare modo la Regione Piemonte sta procedendo:

- alla definizione di standard di servizio e all'adozione di indicatori per il monitoraggio e la verifica delle prestazioni erogate dai servizi competenti coinvolti;
- all'istituzione di un elenco di soggetti accreditati a realizzare politiche attive del lavoro nel rispetto degli standard regionali, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche.

Il sistema che si sta delineando mira, tenuto conto della centralità dei servizi pubblici, alla valorizzazione delle sinergie tra tutti i soggetti legittimati ad operare sul mercato del lavoro e a rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta, mediante:

- l'incremento quantitativo dell'offerta di prestazioni verso le persone e le imprese;
- l'innalzamento della qualità complessiva dei servizi di politica attiva del lavoro.

Il modello in corso di elaborazione si propone, infatti, di generare un miglioramento dell'accessibilità ai servizi da parte dei cittadini e di ottimizzare le vocazioni a trattare con imprese e lavoratori, con particolare attenzione alle fasce deboli, che caratterizzano l'esperienza attuale degli operatori privati e del servizio pubblico in tema di incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Tale modello, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 34/2008, trova il suo perno nella collaborazione e nel concetto di complementarietà tra sistema pubblico e privato, finalizzato a valorizzare - migliorandone la performance - tutti gli attori del mercato del lavoro.

Il sistema territoriale dei servizi assumerà, pertanto, un carattere misto pubblico-privato, con prestazioni ordinarie garantite da tutti i punti della rete e prestazioni dipendenti dalla programmazione regionale e dalle risorse disponibili; in sintesi il disegno proposto prevede:

- che i CPI mantengano le proprie funzioni amministrative e di servizio;
- che i soggetti accreditati affianchino i CPI nello svolgimento delle attività legate all'accesso ai servizi (informazione ed accoglienza-primo filtro), che essi devono svolgere secondo gli standard regionali previsti, obbligatoriamente e senza

riconoscimento di rimborsi o corrispettivi, come onere conseguente all'accreditamento e all'appartenenza alle rete regionale dei servizi al lavoro;

- i soggetti accreditati affianchino i CPI nell'erogazione degli altri servizi di politica attiva (orientamento, consulenza orientativa, accompagnamento al lavoro; incontro domanda/offerta di lavoro), in funzione della disponibilità di risorse pubbliche dedicate, nel rispetto degli standard regionali previsti e di ulteriori condizioni stabilite nei singoli atti di programmazione.

Le funzioni di controllo e monitoraggio delle attività realizzate dal sistema nel suo complesso sono poste in capo alle Province e alla Regione.

La Regione Piemonte ha, pertanto, avviato un articolato lavoro volto alla predisposizione di un repertorio di standard di servizio verso le persone e verso i datori di lavoro e, contestualmente, volto alla definizione delle regole e dei criteri di ammissione al sistema di accreditamento regionale dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro, diversi dai servizi per l'impiego.

Si è, inoltre, ipotizzato di avviare, a seguito dell'approvazione dei pertinenti provvedimenti amministrativi di attuazione del citato articolo 21 della L.R. 34/2008, una prima fase di attuazione del sistema al fine di testare la regolamentazione definita e di sperimentare modalità di finanziamento delle attività, di raccordo tra pubblico e privato, nonché di monitoraggio, controllo e valutazione.

In tale contesto e in considerazione della complessità dei temi trattati e del loro grado di novità e sperimentalità, risulta fondamentale reperire un servizio in grado di supportare la Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro:

- nella gestione dell'elenco dei soggetti accreditati a realizzare politiche attive del lavoro, nel rispetto degli standard regionali, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, ivi compresa l'organizzazione delle verifiche aventi ad oggetto il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni previste, discendenti dall'accreditamento regionale riconosciuto;
- nella definizione delle procedure di selezione e affidamento dei servizi al lavoro;
- nel monitoraggio rispetto a come si esplicano le modalità di raccordo e collaborazione tra i soggetti che operano nel sistema.

Sul versante inerente il monitoraggio delle politiche del lavoro la Regione Piemonte ha, inoltre, avviato, in via sperimentale su due Atti di indirizzo regionali, un approfondimento circa:

- il grado di attuazione dei Piani provinciali di attività e di spesa in termini di avanzamento finanziario e fisico-tecnico;
- l'utilizzo dei sistemi informativi e il livello di completezza dei dati caricati a sistema rispetto a quanto realmente realizzato;
- gli interventi in concreto compiuti, volti a comprenderne le specifiche in considerazione della varietà prevista e del grado di discrezionalità posto in capo alle Province;
- le problematiche riscontrate;
- i punti di forza e di debolezza;
- eventuali proposte per la programmazione degli interventi nel periodo 2012-2015.

In considerazione degli esiti registrati la Regione intende mettere a sistema modalità e strumenti per rendere efficiente ed efficace il monitoraggio finanziario e fisico-tecnico degli interventi realizzati in attuazione dei diversi Atti di indirizzo regionali, nonché per acquisire elementi utili alla valutazione dei risultati delle politiche.

Tali attività si configurano come aggiuntive e integrative rispetto a quanto realizzato da Agenzia Piemonte Lavoro in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 34/2008.

b) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Gli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale, sono pari a zero e non deve essere redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

c) Calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b)

La spesa per l'acquisizione del servizio è di euro 191.500,00 oltre IVA, per complessivi euro 231.715,00.

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non presenti.

Il costo del personale rappresenta costo dell'opera di ingegno.

Per la realizzazione del presente servizio si è stimato un numero di giornate pari a 500. Tale calcolo è stato effettuato sulla base del costo medio per giornata/persona di servizio risultante dall'offerta valutata economicamente più vantaggiosa a seguito dell'espletamento della procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che ha portato alla sottoscrizione del Contratto rep. n. 15841 del 21.12.2010. In considerazione del fatto che tale prezzo medio per giornata/persona di servizio è frutto della risposta del mercato effettuata nell'anno 2010, a seguito dell'espletamento della gara suddetta, è tutt'ora da considerarsi come valido riferimento per il presente servizio. Tra i criteri e i sub-criteri stabiliti nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (successivo punto e) del presente documento progetto di servizio), all'art. 11, riguardante il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non è stato, pertanto, previsto il prezzo. L'offerta verrà, in ogni caso, considerata in rapporto al prezzo offerto al fine di valutarne la convenienza e l'idoneità in relazione all'oggetto del contratto.

d) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio

Per l'acquisizione del presente servizio degli oneri complessivi necessari sono pari a euro 231.940,00 di cui:

- euro 231.715,00 (191.500,00 oltre IVA): importo previsto per l'affidamento del servizio;
- euro 225,00: importo per la contribuzione a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture secondo quanto previsto dalla Deliberazione del 3 novembre 2010 - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della

Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2011 (resa esecutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 2010 – in vigore dal 1° gennaio 2011).

e) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

“Art. 1 DEFINIZIONI

L'“aggiudicatario o affidatario o appaltatore”: il soggetto cui sarà affidata l'esecuzione del servizio in esito della presente procedura;

il “D.Lgs. 163/2006” o anche “codice”: il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

il “regolamento di esecuzione”: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

il “capitolato”: il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale che definisce i contenuti fondamentali del servizio;

la “lettera di invito”: l'invito a presentare offerta redatta ai sensi dell'art. 67 del codice;

la “committente”: la Regione Piemonte;

il “contratto”: il contratto che, in esito alla presente procedura, la committente stipulerà con l'aggiudicatario;

l'“offerente o concorrente o proponente”: il prestatore di servizio invitato e in possesso dei requisiti definiti nel presente capitolato;

il “servizio”: il servizio per l'accompagnamento all'implementazione del sistema di accreditamento dei servizi al lavoro in attuazione dell'art. 21 della L.R. 34/2008 e per il monitoraggio degli interventi di politica del lavoro – servizio complementare al contratto rep. n. 15841 del 21.12.2010.

Art. 2 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Con la presente procedura la Regione Piemonte intende affidare un servizio per l'accompagnamento all'implementazione del sistema di accreditamento dei servizi al lavoro in attuazione dell'art. 21 della L.R. 34/2008 e per il monitoraggio degli interventi di politica del lavoro, tale servizio risulta essere complementare al servizio di cui al contratto rep. n. 15841 del 21.12.2010.

Art. 3 NATURA DELL’AFFIDAMENTO

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Art. 4

CONTENUTO DI RIFERIMENTO, FINALITÀ E SPECIFICHE DEL SERVIZIO

In attuazione di quanto previsto all'art. 21 della L.R. 34/2008, la Regione Piemonte sta procedendo:

- alla definizione di standard di servizio e all'adozione di indicatori per il monitoraggio e la verifica delle prestazioni erogate dai servizi competenti coinvolti;
- all'istituzione di un elenco di soggetti accreditati a realizzare politiche attive del lavoro nel rispetto degli standard regionali, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche.

A seguito dell'approvazione dei pertinenti provvedimenti amministrativi di attuazione del citato articolo 21 della L.R. 34/2008, sarà avviata una prima fase di attuazione del sistema al fine di testare la regolamentazione definita e sperimentare modalità di finanziamento delle attività, di raccordo tra pubblico e privato, nonché di monitoraggio, controllo e valutazione.

Parallelamente la Regione Piemonte intende mettere a sistema modalità e strumenti per rendere efficiente ed efficace il monitoraggio finanziario e fisico-tecnico degli interventi realizzati in attuazione dei diversi Atti di indirizzo regionali in materia di politiche del lavoro, nonché per acquisire elementi utili alla valutazione dei risultati delle politiche stesse.

In tale contesto e in considerazione della complessità dei temi trattati e dal loro grado di novità e sperimentabilità, risulta fondamentale reperire un servizio in grado di supportare la Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro nello svolgimento delle attività di propria competenza.

L'obiettivo generale perseguito con il servizio richiesto che è quello di favorire la qualificazione dei servizi al lavoro e dotare l'Amministrazione di strumenti per il governo del sistema e, in particolare, per misurare e rendere riconoscibile le proprie azioni, gli effetti prodotti e, in ultima analisi, il valore generato per la comunità di riferimento, nonché per migliorare le politiche e gli interventi pubblici attuati.

In particolare il servizio richiesto dovrà prevedere le seguenti attività:

- supporto alla gestione dell'elenco dei soggetti accreditati a realizzare politiche attive del lavoro, nel rispetto degli standard regionali, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, ivi compresa l'organizzazione delle verifiche aventi ad oggetto il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni previste, discendenti dall'accreditamento regionale riconosciuto;
- supporto alla definizione delle procedure di selezione e affidamento dei servizi al lavoro;
- supporto al monitoraggio rispetto alle modalità di raccordo e collaborazione tra i soggetti che operano nel sistema,
- supporto alla messa a regime di modalità e strumenti per il monitoraggio finanziario e fisico-tecnico degli interventi realizzati in attuazione dei diversi Atti di indirizzo regionali in materia di politiche del lavoro, nonché per l'acquisizione di elementi utili alla valutazione dei risultati delle politiche stesse; in particolare il sistema predisposto dovrà consentire di approfondire:
 - o il grado di attuazione dei Piani provinciali di attività e di spesa in termini di avanzamento finanziario e fisico-tecnico;

- l'utilizzo dei sistemi informativi e il livello di completezza dei dati caricati a sistema rispetto a quanto realmente realizzato;
- gli interventi in concreto compiuti, volti a comprenderne le specifiche in considerazione della varietà prevista e del grado di discrezionalità posto in capo alle Province;
- le problematiche riscontrate;
- i punti di forza e di debolezza;
- eventuali proposte per la programmazione degli interventi nel periodo 2012-2015, nonché per la nuova programmazione dei fondi strutturali 2014-2020.

Tali attività si configurano come aggiuntive e integrative rispetto a quanto realizzato da Agenzia Piemonte Lavoro in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 34/2008.

Per ciascuna delle attività sopra indicate il proponente dovrà fornire una descrizione delle azioni previste, dei prodotti che verranno rilasciati, dei risultati attesi, delle modalità e delle tempistiche di svolgimento delle attività. Il proponente dovrà, inoltre, fornire l'indicazione complessiva delle giornate persona necessarie per l'espletamento delle attività richieste.

L'appaltatore sarà chiamato a svolgere tutte le attività che saranno richieste dal Committente a perfezionamento di quanto sopra indicato.

La natura delle prestazioni richieste implica che il soggetto affidatario debba operare in stretto contatto con la Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro. I componenti del gruppo di lavoro dovranno essere disponibili a partecipare a tutti gli incontri che la Direzione riterrà opportuni.

Art. 5 IMPORTO

Per la realizzazione del servizio come sopra descritto sono previste risorse pari a € 191.500,00 (euro) oltre IVA.

Gli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale, sono pari a zero e non dovrà essere redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

Art. 6 TEMPI DI REALIZZAZIONE

La durata del servizio è stimata in 18 mesi dalla firma del contratto.

Nel Piano di lavoro del servizio, che dovrà essere presentato entro 60 giorni dalla stipula del contratto, l'affidatario procederà, sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione, alla definizione di una pianificazione più dettagliata delle attività per l'intera durata prevista.

Art. 7 ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica dovrà illustrare i contenuti e le modalità di realizzazione del servizio proposto e dovrà consistere in una relazione predisposta, in lingua italiana, in un massimo di 20 facciate, in corpo 11.

La relazione deve essere redatta secondo la seguente articolazione di contenuti:

1. descrizione delle attività previste, delle modalità e delle tempistiche di svolgimento, dei prodotti che verranno rilasciati e dei risultati attesi,

2. descrizione della modalità di organizzazione e di coordinamento del gruppo di lavoro e di raccordo con la Committenza;
3. composizione del gruppo di lavoro (minimo da capitolato ed eventuali integrazioni), con indicazione di nome e cognome, professionalità, ruolo svolto nella realizzazione del servizio, anni di esperienza generale e specifica riferita ai contenuti del servizio;
4. indicazione delle giornate persona offerte.

Alla relazione dovranno essere allegati i curricula vitae del gruppo di lavoro indicato. Eventuale materiale aggiuntivo non verrà preso in considerazione.

ART. 8 GRUPPO DI LAVORO

L'aggiudicatario del servizio, dovrà mettere a disposizione per l'espletamento delle attività assegnate, un gruppo di lavoro stabile, composto, a pena di esclusione, da almeno 4 esperti in possesso di idonea qualificazione nel settore di riferimento del servizio:

- N. 1 responsabile tecnico e operativo dell'intervento, referente nei confronti della Regione Piemonte, con funzioni di coordinamento, con esperienza di almeno 7 anni in materia di politiche attive del lavoro;
- N. 1 esperto senior con almeno 4 anni di esperienza in materia di monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro.
- N. 1 esperto senior con almeno 4 anni di esperienza in materia di implementazione di sistemi e dispositivi nell'ambito delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento agli aspetti giuridici;
- N. 1 esperto junior con almeno 2 anni di esperienza in materia di implementazione di sistemi e dispositivi nell'ambito delle politiche attive del lavoro.

Il proponente dovrà garantire che la composizione del gruppo di lavoro presentata in sede di gara rimanga invariata in caso di aggiudicazione. Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato né nel numero complessivo, né nelle qualifiche professionali indicate, se non previo consenso dell'Amministrazione.

Qualora il soggetto affidatario, durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica e motivata richiesta scritta all'Amministrazione, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intenderà proporre in sostituzione di quelli indicati in sede d'offerta.

Al riguardo si precisa che tali nuovi eventuali componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire, motivo per cui dovrà essere fornita, in sede di richiesta, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti.

Il soggetto affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, si impegna ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e, in generale, si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, con contratti di qualsivoglia natura.

Il soggetto affidatario assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto della presente procedura.

Art. 11

MODALITÀ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

La valutazione delle offerte sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e sub-criteri.

OFFERTA TECNICA MAX 100 punti			
CRITERI	SUB-CRITERI	PUNTEGGIO massimo	Modalità di attribuzione del punteggio
1. QUALITÀ TECNICA DEL PROGETTO	Coerenza e adeguatezza delle attività previste in rapporto agli obiettivi e alle specifiche indicate nel capitolato.	30	inadeguato: 0 punti sufficiente: 10 punti buono: 20 punti ottimo: 30 punti
	Adeguatezza dei prodotti che verranno rilasciati e dei risultati attesi indicati.	30	inadeguato: 0 punti sufficiente: 10 punti buono: 20 punti ottimo: 30 punti
	Modalità e tempistiche di svolgimento del servizio.	10	inadeguato: 0 punti sufficiente: 5 punti buono: 8 punti ottimo: 10 punti
	TOTALE CRITERIO 1	70	
2. ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO	Coerenza del gruppo di lavoro proposto con le attività indicate nel capitolato	15	inadeguato: 0 punti sufficiente: 5 punti buono: 10 punti ottimo: 15 punti
	Modalità di organizzazione e coordinamento del gruppo di lavoro, raccordo con la Committenza	15	inadeguato: 0 punti sufficiente: 5 punti buono: 10 punti ottimo: 15 punti
	TOTALE CRITERIO 2	30	
TOTALE		100	

Il punteggio relativo all'offerta presentata sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti in relazione a ciascuno dei sub-criteri indicati nella tabella precedente.

L'offerta sarà considerata valida se il punteggio conseguente alla valutazione sarà uguale o superiore a 60 punti.

L'offerta verrà, in ogni caso, considerata in rapporto al prezzo offerto al fine da valutarne la convenienza e l'idoneità in relazione all'oggetto del contratto.

Nel caso in cui l'offerta presentata riporti un punteggio inferiore a 60 verrà esclusa e non si procederà, pertanto, all'apertura dell'offerta economica.

ART. 12

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna a mantenere indenne il Committente in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

Art. 13
STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto stipulato con il soggetto aggiudicatario è regolato dalla legge italiana. Fanno parte integrante del contratto, ancorché non allegati:

- a) la lettera di invito;
- b) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- c) l'offerta dal soggetto aggiudicatario, corredata di tutta la documentazione presentata.

Per quanto non contenuto nei documenti citati si farà riferimento:

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
- al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

Prima della sottoscrizione del contratto, l'Amministrazione regionale verificherà il possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara. Il mancato riscontro ad una eventuale richiesta di documenti entro il termine assegnato o la mancanza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a presentare, prima della sottoscrizione del contratto, pena la revoca dell'affidamento, una cauzione definitiva secondo le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 14
MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo di aggiudicazione sarà corrisposto nel modo seguente:

- 10% del valore del contratto, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto, a fronte della presentazione del Piano di lavoro del servizio contenente una pianificazione più dettagliata delle attività per l'intera durata prevista;
- rate posticipate trimestrali sulla base di stati di avanzamento (S.A.L) a seguito di presentazione di regolare fattura e di una relazione delle attività svolte (attività, giornate realizzate, n. risorse professionali impegnate, spese sostenute, ecc.);
- il saldo pari al 10% dell'importo contrattuale, al termine di tutte le attività previste a seguito di presentazione di regolare fattura e di una relazione finale, in cui l'Appaltatore dia conto del percorso tecnico realizzato, degli esiti conseguiti, delle risorse umane impiegate e delle giornate/persona effettivamente utilizzate.

Ciascuna fattura, unitamente alla documentazione prevista, dovrà essere sottoposta al Direttore dell'esecuzione del contratto, al fine di acquisire il visto riguardante la corretta esecuzione del contratto; previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) presso gli Enti competenti, l'Amministrazione provvederà al pagamento della stessa entro i 90 giorni successivi dal ricevimento.

Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria o il parere del DEC non sia favorevole o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.

La Regione Piemonte non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati indicati al successivo articolo 15.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al Committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002.

ART. 15 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ LEGGE 136/2010

L'Appaltatore assume in sede di contratto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000.

La Regione Piemonte non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati sopra indicati; di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

La Regione Piemonte risolverà il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010.

Art. 16 DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto e lo stesso non potrà essere ceduto a pena di nullità.

E' vietato il subappalto.

Art. 17 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

Tutti i prodotti realizzati durante l'esecuzione del servizio saranno di proprietà esclusiva della Regione Piemonte

Il soggetto aggiudicatario non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, se non previa espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

Art. 18 RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE

Il soggetto aggiudicatario non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso e ciò anche dopo la scadenza del contratto. A tal fine il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

Il soggetto affidatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto della presente procedura, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al

trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

L'affidatario del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

L'aggiudicatario del servizio si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente capitolato.

Art. 19

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO UNILATERALE

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art.1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell'incarico, ai sensi dell'art.1456 C.C., i seguenti casi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- c) gravi inosservanze delle norme inerenti il versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- d) interruzione non motivata del servizio;
- e) mancato adeguamento alle prescrizioni imposte dalla Regione a seguito della comminazione di 3 penali come previsto dall'art. 20 o qualora le penali comminate superino il10% dell'importo contrattuale;
- f) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme e, in generale, violazione del dovere di riservatezza;
- g) inosservanza del divieto di cessione del contratto;
- h) inosservanza del divieto di subappalto.

Nei casi sopra indicati l'incarico sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto l'Amministrazione regionale ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'affidatario possa dar luogo.

A seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, il Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determina di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto. L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dal Committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.

Il Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere di diritto il contratto al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all'Appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.

In tal caso l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo.

Art. 20 PENALI

La Regione, a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in materia di contratti, si riserva di applicare penali in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali circa: la qualità dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'aggiudicatario.

Azioni sanzionabili sono:

- inadempienze di carattere temporale: non rispetto dei tempi previsti, mancato rispetto dei tempi di adeguamento alle prescrizioni dell'Amministrazione;
- inadempienze di carattere qualitativo: mancata o parziale erogazione, o erogazione qualitativamente difforme ai servizi indicati nell'offerta, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi dall'Amministrazione;
- inadempienze di carattere quantitativo: mancato rispetto degli obiettivi quantitativi indicati nell'offerta;
- inadempienze relative al dovere di riservatezza e non divulgazione stabilito all'articolo 18.

Al verificarsi di tali circostanze la stazione appaltante, a mezzo di lettera raccomandata A/R, intimerà all'affidatario di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali contro deduzioni dell'aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

L'ammontare delle singole sanzioni è compreso tra € 250,00 e il 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione, rapportato alla gravità dell'inadempienza e all'eventuale recidiva in comportamenti non conformi, secondo il giudizio del Direttore regionale competente.

Art. 21 VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta presentata è valida per almeno 180 giorni naturali consecutivi a far data dal giorno fissato come scadenza per la presentazione della stessa.

Art. 22 SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali relativi all'imposta bollo e alla registrazione sono ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 23 FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.

f) Schema di Contratto

“Premesso che:

- con determinazione del Direttore regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro n. ... del ... 2011 è stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- con la medesima determinazione è stato approvato il progetto del servizio di cui all'art. 279 del D.P.R. 207/2010 contenente tra l'altro, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e lo schema di contratto;

TRA:

la REGIONE PIEMONTE (omissis) rappresentata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/08, dal ... nato/a a ..., il ..., domiciliato/a ai fini del presente atto presso la sede della Direzione medesima in Torino – via Magenta, 12, Torino, di seguito denominata il “Committente”,

E

la Società ... (P.I. ...) con sede in ... – ..., rappresentata dal ... nato a ... il ..., in qualità di legale rappresentante della Società e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Società medesima, in seguito denominata “l'Appaltatore”,

di seguito, collettivamente, anche “le parti”;

SI CONVIENE E STIPULA QUANRO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'Appaltatore dichiara di conoscerle e accettarle.

L'Appaltatore dichiara di conoscere il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito Capitolato) ancorché non allegato al presente contratto e di accettare tutte le condizioni in esso contenute.

Costituisce altresì parte integrante al presente Contratto l'offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore.

ART. 2 OGGETTO

Il Committente, affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione di un servizio di accompagnamento all'implementazione del sistema di accreditamento dei servizi al lavoro in attuazione dell'art. 21 della L.R. 34/2008 e per il monitoraggio degli interventi di politica del lavoro, tale servizio risulta essere complementare al servizio di cui al contratto rep. n. 15841 del 21.12.2010.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente contratto è di 18 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso.

ART.4 - IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale complessivo è pari a euro _____, (oltre I.V.A. per totali euro _____). Non è ammessa la revisione prezzi.

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale, non dovrà essere redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

ART. 5 – GRUPPO DI LAVORO

Il gruppo di lavoro dovrà essere composto dagli esperti indicati dall'Appaltatore in sede di offerta.

L'Appaltatore garantisce che la composizione del gruppo di lavoro presentata rimanga invariata per tutta la durata del contratto. Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato né nel numero complessivo, né nelle qualifiche professionali indicate, se non previo consenso del Committente.

Qualora l'Appaltatore, durante lo svolgimento della prestazione, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare richiesta scritta al Committente, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intenderà proporre in sostituzione di quelli indicati in sede d'offerta.

Al riguardo si precisa che tali nuovi eventuali componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire, motivo per cui dovrà essere fornita, in sede di richiesta, la documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi e integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, **quanto in forma saltuaria, con contratti di qualsivoglia natura.**

ART. 6 – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha ad oggetto le prestazioni indicate nel Capitolato, che dovranno essere eseguite puntualmente e con la massima cura, secondo le modalità definite nello stesso Capitolato.

ART. 7 – MODALITA' di pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo avverrà nel modo seguente:

- 10% del valore del contratto, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto, a fronte della presentazione del Piano di lavoro del servizio contenente una pianificazione più dettagliata delle attività per l'intera durata prevista;

- rate posticipate trimestrali sulla base di stati di avanzamento (S.A.L) a seguito di presentazione di regolare fattura e di una relazione delle attività svolte (attività, giornate realizzate, n. risorse professionali impegnate, spese sostenute, ecc.);
- il saldo pari al 10% dell'importo contrattuale, al termine di tutte le attività previste a seguito di presentazione di regolare fattura e di una relazione finale, in cui l'Appaltatore dia conto del percorso tecnico realizzato, degli esiti conseguiti, delle risorse umane impiegate e delle giornate/persona effettivamente utilizzate.

Ciascuna fattura, unitamente alla documentazione prevista, dovrà essere sottoposta al Direttore dell'esecuzione del contratto, al fine di acquisire il visto riguardante la corretta esecuzione del contratto; previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) presso gli Enti competenti, l'Amministrazione provvederà al pagamento della stessa entro i 90 giorni successivi dal ricevimento.

Nel caso in cui la fattura risulti non regolare, o non completa della documentazione obbligatoria o il parere del DEC non sia favorevole o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.

La Regione Piemonte non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati indicati al successivo articolo 8.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al Committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002.

ART. 8 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ LEGGE 136/2010

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia")

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000.

La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010.

ART. 9 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), è individuato nella persona di

Il D.E.C. verifica la corretta esecuzione del contratto sotto il profilo tecnico e contabile e, in particolare, fornisce parere sull'andamento del servizio ai fini della liquidazione delle fatture e dell'applicazione delle penali.

ART. 10 – PENALI

Il Committente, a tutela della qualità del servizio, si riserva di applicare penali di natura pecuniaria in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali circa: la qualità

dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'Appaltatore.

Azioni sanzionabili sono:

- inadempienze di carattere temporale: non rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione del servizio, mancato rispetto dei tempi di adeguamento alle prescrizioni del Committente;
- inadempienze di carattere qualitativo: mancata o parziale erogazione, o erogazione qualitativamente difforme ai servizi indicati nell'offerta, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi dal Committente in sede di controllo;
- inadempienze di carattere quantitativo: mancato rispetto degli obiettivi quantitativi indicati nell'offerta
- inadempienze relative al dovere di riservatezza e non divulgazione.

Nel caso di adempimento non conforme al presente contratto, ai sensi dell'art. 1662 C.C., il Committente, a mezzo di raccomandata A.R., intimerà all'Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali contro deduzioni dell'Appaltatore, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione. L'ammontare delle singole sanzioni è compreso tra 250 euro e il 10% dell'importo contrattuale, rapportato alla gravità dell'inadempienza e all'eventuale recidiva in comportamenti non conformi, senco do il giudizio del Direttore regionale competente.

ART. 11 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal presente contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia del Committente, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

L'Appaltatore si impegna a mantenere indenne il Committente in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

ART. 12 – RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE

L'Appaltatore ha l'obbligo di non divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

L'Appaltatore si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi, contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Committente potrà chiedere la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. in ogni momento, previa diffida formale inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno nei seguenti casi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- c) gravi inosservanze delle norme inerenti il versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- d) interruzione non motivata del servizio;
- e) mancato adeguamento alle prescrizioni imposte dalla Regione a seguito della comminazione di 3 penali come previsto dall'art. 20 o qualora le penali comminate superino il 10% dell'importo contrattuale;
- f) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme e, in generale, violazione del dovere di riservatezza;
- g) inosservanza del divieto di cessione del contratto;
- h) inosservanza del divieto di subappalto.

All'Appaltatore, oltre alla suddetta risoluzione contrattuale, verrà trattenuto il deposito cauzionale; si fa salva la possibilità, da parte del Committente, di richiedere il risarcimento dei danni.

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notificazione all'Appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.

ART. 14 – RECESSO UNILATERALE

E' facoltà del Committente recedere unilateralmente dal Contratto. In tal caso, all'Appaltatore è riconosciuto il pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte di servizio prestata, escluso ogni risarcimento o indennizzo. La facoltà di recesso di cui al presente articolo dovrà essere esercitata mediante trasmissione di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 90 giorni

ART. 15 –CESSIONE E SUBAPPALTO

Le azioni affidate con il presente Contratto non possono essere cedute né oggetto di subappalto.

ART. 16 – CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale mediante garanzia fidejussoria mediante polizza n. ..., rilasciata dalla compagnia

La fideiussione sarà svincolata secondo quanto previsto dall' art. 113, D.Lgs n. 163/2006.

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore le spese di bollo, di registrazione e ogni altra spesa connessa al contratto.

ART. 18 - NORMATIVA APPLICABILE

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si rimanda all'offerta dell'Appaltatore, alla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi nonché al Codice Civile e alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto le parti convengono che il foro competente in via esclusiva sarà quello di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì

Il Committente

L'Appaltatore